

STIPULA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2012**

DELL'ENTE COMUNE DI CASTELGRANDE

La Delegazione trattante, esperite le procedure previste, comprese quelle di cui all'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Vista la deliberazione di G.C. n. 98 del 10/12/2012 di autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. 2012;


Stipula

Il **CCDI** del Comune di Castelgrande

LA D.T.:


1.- di PARTE PUBBLICA ai sensi e per gli effetti della deliberazione 112 del 13/10/2010, nelle seguenti persone :

Daniele NARDIELLO - PRESIDENTE
Domenico MURO - COMPONENTE



2. - di PARTE SINDACALE

Caterina MELILLO R.S.U. U.I.L.
Vita Maria BOLOGNA R.S.U. UGL
Nicola MURO R.S.U. C.I.S.L.
Mario SARANGELO R.S.U. C.G.I.L.



I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del vigente CCNL


Per FPS CISL.....Gerardo DI BONO

Per F.P. C.G.I.L.....Pasquale PAOLINO



Letto e sottoscritto

Addi 18 DIC. 2012 Castelgrande



COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2012


INDICE

TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA, DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. - Campo di applicazione:
- Art. 2. - Limiti e materie
- Art. 3 - Obiettivi della contrattazione integrativa.....
- Art. 4 - Tempi, modalità e mancato accordo
- Art. 5 - Rispetto e violazione dei vincoli. Interpretazione clausole contrattuali.....
- Art. 6 - Compatibilità e controlli
- Art. 7 - Efficacia del CCDI:
- Art. 8 - Merito e selezione. Divieto di automatismi
- Art. 9 - Riservatezza

TITOLO II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

- Art.10 - Relazioni sindacali.....
- Art.11 - Materie oggetto di contrattazione. Norme di rinvio.....
- Art.12 - Materie oggetto di concertazione. Norme di rinvio e modalità della stessa.
- Art.13 - Informazione e consultazione
- Art.14 - Delegazione di parte pubblica e di parte sindacale
- Art.15 - Risorse
- Art. 16 - Modalità delle sessioni di contrattazione



TITOLO III - DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

- Art.17 - Costituzione fondo delle risorse decentrate
- Art.18 - Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
- Art.19 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno
- Art.20 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio
- Art.21 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori
- Art.22 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di orario notturno, festivo e notturno - festivo
- Art.23 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
- Art.24 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità
- Art.25 - Risorse destinate a compensare la performance individuale e organizzativa
- Art.26 - Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
- Riepilogo
- Art.27 - Norme finali

[Handwritten signatures and initials]

2

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato del Comune di CASTELGRANDE, ivi compreso il personale comandato, distaccato o con rapporto di lavoro a part-time in servizio o assunto successivamente e determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

Art. 2 – Limiti e materie

1. Come previsto dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, le parti danno atto che sono escluse dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa le materie attinenti l'organizzazione degli uffici, la partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto, quelle afferenti le prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del medesimo decreto, la materia inerente il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (assegnazione delle controversie di lavoro al Giudice ordinario).

2. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche di carriera (progressione verticale), il confronto sindacale e' consentito negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che queste ultime prevedono, come previsto dall'art. 40 innanzi richiamato.

Art. 3 – Obiettivi della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, mira a perseguire i seguenti obiettivi:

a) contemperamento dell'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

b) miglioramento della funzionalità dei servizi;

c) accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

d) accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;

e) valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;


f) previsione di adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi formulati e finanziati dagli enti.

Art. 4 - Tempi, modalità e mancato accordo

1. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

2. I tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sono quelli previsti dall'art. 5 del CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, che prevede una durata quadriennale per i contratti collettivi decentrati integrativi.

3



3. I contratti collettivi decentrati integrativi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale, nei limiti dei criteri definiti dalla legge.
6. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis del citato decreto n. 165/2001.

Art. 5 - Rispetto e violazione dei vincoli. Interpretazione clausole contrattuali


1. Le parti danno atto che non possono, in ogni caso, essere sottoscritti in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente.
2. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
3. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce, fin dall'inizio della vigenza, la clausola controversa.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto in occasione di nuove disposizioni contrattuali o di legge, nonché pareri o sentenze, che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Art. 6 - Compatibilità e controlli

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal revisore del conto, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tale organismo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte del predetto organismo, la trattativa deve essere ripresa entro dieci giorni.
2. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, la Giunta comunale autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Art. 7 - Efficacia del CCDI

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:
 - a) sia firmato dalle R.S.U partecipanti al negoziato e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL;
 - b) sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale ed acquisizione del prescritto parere del revisore del conto.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp, possibly a seal or official mark. To the right of the stamp, there are three distinct signatures. The first signature is a cursive 'P...'. The second is a more stylized signature, possibly 'D. B.'. The third is another cursive signature. In the bottom right corner, there is a small number '4'.

Art. 8 - Merito e selezione. Divieto di automatismi

1. Il Comune di CASTELGRANDE promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi nel rispetto della normativa di riferimento.
2. Le parti riconoscono che è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati dall'ente in attuazione del decreto 150/2009.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale, come previsto dall'art. 4, comma 9, della L. n. 15/2009.

**TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Art. 10 - Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati agli utenti, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale.

Art. 11 - Materie oggetto di contrattazione. Norma di rinvio

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono regolate le materie previste dall'articolo 4 del CCNL 1 aprile 1999 ed eventuali ulteriori alle quali si rinvia.

Art. 12 - Materie oggetto della concertazione. Norma di rinvio e modalità della stessa.

1. La concertazione, che si attiva su richiesta scritta di una delle parti, è prevista dall'articolo 8 del CCNL 1/4/1999 e dall'articolo 16 del CCNL 31 marzo 1999 sulle materie ivi contemplate e rispetto alle quali la stessa è relativa alla sola definizione dei criteri generali.
2. Le modalità della concertazione prevedono che si provveda ad incontri tra le parti entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta, con la conclusione entro 30 giorni dalla data della richiesta con esito redatto a verbale.
3. Qualora non sia richiesta dalle rappresentanze sindacali l'attivazione della concertazione nei termini prescritti, l'Amministrazione potrà assumere le conseguenti determinazioni considerando la mancata richiesta al pari dell'assenso.
4. L'Amministrazione è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dal Sindaco, ovvero, in mancanza di designazioni, dai soggetti autorizzati alla contrattazione.
5. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui ai precedenti commi, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.

Art. 13 - Informazione

1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le OO.SS territoriali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Fool', followed by 'D.B.', and then 'K.M.' with a checkmark below it. The page number '5' is located at the bottom right corner.

Art. 14 – Delegazione di parte pubblica e di parte sindacale


1. L'Amministrazione è rappresentata al tavolo della contrattazione collettiva decentrata dalla delegazione trattante di parte pubblica. La parte sindacale è rappresentata dalla delegazione trattante di parte sindacale.
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative ed a convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato.
3. L'Amministrazione provvede a comunicare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica autorizzata alle trattative. Tale delegazione, nel corso delle trattative, può farsi assistere da esperti in materia di contratti di lavoro e valutazione. La delegazione trattante di parte pubblica è validamente rappresentata al tavolo delle trattative ove sia presente la maggioranza dei componenti della stessa.
4. Per quanto concerne la delegazione trattante di parte sindacale, l'Amministrazione inviterà, preventivamente all'avvio della contrattazione, le sigle sindacali firmatarie del CCNL ad accreditare i propri rappresentanti territoriali.
5. La RSU partecipa alle trattative come soggetto unitario. Essa è validamente rappresentata anche ove sia presente all'incontro la maggioranza dei soggetti tra quelli legittimati.
6. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso esso sia stato sottoscritto dalla RSU.
7. Eventuali sostituzioni dei componenti delle delegazioni in corso delle trattative verrà tempestivamente comunicato per iscritto all'altra parte.

Art. 15 - Risorse

Come previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del CCNL 01/04/1999, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 17 del CCNL 01/04/1999.

Art. 16 - Modalità delle sessioni di contrattazione

1. Le materie demandate alla contrattazione, come previste dalle vigenti disposizioni normative, sono definite dalle parti secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Amministrazione convoca le delegazioni sindacali entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma datoriale o sindacale, ovvero al presentarsi di situazioni che richiedano la convocazione di incontri;
 - b) le trattative si svolgeranno solo con i soggetti sindacali previsti dall'art. 10 del CCNL 01/04/1999;
 - c) le convocazioni agli incontri devono riportare la data, l'orario, il luogo ed gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro, dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno tre giorni prima del nuovo incontro a mezzo fax o e-mail.
3. La contrattazione si svolgerà in un'unica sessione negoziale su tutti gli istituti rimessi ad essa dalle leggi e dal CCNL. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si applica quanto previsto dal comma 3 ter dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, già riportato nel precedente art. 4 comma 6.
4. Per ogni seduta di contrattazione decentrata sarà redatto un verbale sintetico delle conclusioni, degli accordi, delle richieste o proposte dell'una o dell'altra parte e delle clausole controverse, che sarà siglato in ogni sua parte dai presenti. Tale verbale verrà fornito in copia, a richiesta, ai soggetti della delegazione trattante.



Pool

Dib

PM

TITOLO III
DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 17 – Costituzione fondo delle risorse decentrate

1. Il fondo delle risorse decentrate verrà quantificato annualmente nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL vigenti e predisposto annualmente dal servizio finanziario.
2. L'eventuale ammontare di risorse decentrate variabili sarà determinato dalla Giunta, tenuto conto dei limiti di bilancio e delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti e previo parere del revisore del conto.
3. Le parti prendono atto che, per l'anno 2012, l'ammontare delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività, quantificato secondo quanto prescritto dai precedenti commi 1 e 2, è pari a € 73.238,00, così costituito.

€ 58.425,00	(58.738,00 – 313,00 quale quota personale cessato 31.10.2012)	per le risorse stabili;
€ 14.500,00		per le risorse variabili
	(quali: 1.500,00	Recupero ICI
	8.000,00	incentivi U.T.C.
	2.500,00	servizio navetta - fondo di coesione
	2.500,00	servizio trasporto scolastico – Fondo di coesione)

4. Le risorse disponibili destinate alla renumerazione del fondo per le politiche di sviluppo risorse umane e produttività vengono a rideterminarsi in € 28.588,00 per effetto del seguente calcolo:

FONDO STABILE:

€ 58.425,00	(già detratto di quota parte personale cessato);
- 6.604,00	- indennità di comparto (6.687,00 – 83,00);
- 23.233,00	progressione orizzontale (23.881,00 – 648,00);
Totale 28.588,00	

e convengono che sia ripartito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 18 – Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma, s'intende per attività particolarmente disagiata un'attività decisamente scomoda, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la stessa figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente, senza che questo dia luogo ad altre specifiche indennità.
4. Visti i precedenti commi, le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti, riconoscendo il corrispondente importo mensile:

Attività professionale svolta	n. addetti	Importo annuo
CUSTODE CIMITERO	1	330,00
OPERATORE* (assistenza trasporto scolastico solo periodo scolastico)	1	135,00
AUTISTA SCUOLABUS (solo periodo scolastico)	1	270,00
		735,00

* dipendente con rapporto di lavoro part time al 50%



5. L'importo indicato al precedente comma 4 è corrisposto mensilmente, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento. Lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 19 – Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina dell'indennità di turno, si fa riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. del 14.09.00, in particolare, dal quale si rileva, tra l'altro, che:

- a) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti dal medesimo articolo;
- b) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

2. Ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate:

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
	Servizio polizia municipale	2	€ 5.000,00

Art. 20 – Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- a) al personale che effettua la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio, in proporzione ai giorni di servizio da prestare, calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.

2. Le attività soggette a rischio e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:


	Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
	Operatore amministrativo* -assistenza trasporto scolastico-	1	270,00
	Autista scuolabus	1	330,00
	Autista mezzi comunali*	1	330,00
		TOTALE	930,00

* dipendenti con rapporto part time al 50%

Art. 21 – Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e che risponda di tale maneggio.

2. L'indennità compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate, secondo la seguente tabella:



Per

Di B

Al

[Signature]
8

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Importo annuo	N. Addetti
Riscossione tiket trasporto scolastico	300,00	1
	TOTALE	300,00

Art. 22 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di orario notturno, festivo e notturno – festivo

1. L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:

- in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
- in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

2. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio.

3. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo annuale pari a € **1.300,00**;

Le parti concordano altresì di accantonare € **1.500,00** per lavoro straordinario e per PIANO NEVE.

Art. 23 – Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.

2. L'incarico di responsabile di procedimento rientra tra gli incarichi previsti dal contratto individuale del lavoratore ed in genere nel contesto delle mansioni espletate dal dipendente, pertanto non può costituire elemento per il riconoscimento di specifiche responsabilità.

3. Le parti concordano che le specifiche responsabilità da riconoscere e da remunerare ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f), nell'ente, sono rilevabili nelle seguenti fattispecie:

- incarichi che comportano, per il lavoratore, l'assunzione di responsabilità connesse alla conduzione di uffici o servizi di una certa complessità organizzativa e gestionale, in posizione di autonomia organizzativa.

4. L'incarico di responsabile dell'ufficio o del servizio è conferito dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo 18/8/00 n. 267 e deve essere debitamente motivato.

5. All'atto della sottoscrizione del presente contratto integrativo, le posizioni che vengono rilevate come appartenenti a queste fattispecie sono:

a) Responsabile servizi demografici ed elettorali, Categoria D, con compiti relativi alle mansioni e responsabilità degli uffici anagrafe, stato civile e elettorale, che opera con significativa autonomia organizzativa;


b) Responsabile servizi della trasparenza e della comunicazione, categoria D, preposto ad ogni adempimento inerente il servizio in assolvimento agli obblighi di legge, in posizione di raccordo, per i relativi compiti, tra i vari uffici e servizi comunali, e che svolge tali attività con significativa autonomia organizzativa;

c) Responsabile in via sostitutiva del servizio lavori pubblici, Cat. C con compiti prevalenti esercitati in via sostitutiva dal dipendente addetto e che svolge la relativa attività con significativa autonomia organizzativa.

7. Ove il provvedimento sindacale di incarico specifichi che, comunque, le relative prestazioni e responsabilità sono assolte dal responsabile nominato sin dall'inizio dell'esercizio in cui l'incarico stesso è conferito, al dipendente interessato viene riconosciuto il compenso annuale.


8. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate nel presente articolo.

9. Per l'anno 2012 si quantificano, pertanto, come di seguito le relative indennità:



Pool

Gi B

PM 
9

DESCRIZIONE DELLA RESPONSABILITA'	INDENNITA' ANNUA
Responsabile servizi demografici ed elettorali	2.500,00
Responsabile servizio della trasparenza e comunicazione	2.500,00
Responsabile in via sostitutiva del servizio lavori pubblici	917,00
TOTALE	5.917,00

Art. 24 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

1. Per dipendenti che non risultino assegnatari degli incarichi di cui al precedente art. 23, cui sono state attribuite, con atto formale, le particolari responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 300 annuali.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella norma.
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
4. Per l'anno 2012, si prevede di attribuire, sulla base della citata normativa contrattuale, le seguenti indennità:

Descrizione indennità	Numero addetti	Somma annua prevista
Ufficiale Anagrafe e stato civile	1	300
Resp. Tributi	1	300
	Totale	600

Art. 25 - Risorse destinate a compensare la performance individuale e organizzativa

1. Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al presente titolo.
2. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli articoli da 18 a 22 del presente contratto verranno portati in aumento alle somme indicate dal presente articolo finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso) che costituiscono economie di bilancio.
3. La quantificazione dei progetti riferiti a ciascun obiettivo individuato dall'amministrazione che permetterà di valutare la performance organizzativa del personale viene effettuato dalla Conferenza di servizio.
4. In ordine alle modalità di misurazione e valutazione delle performance, organizzativa e individuale, alla loro incidenza, ai soggetti coinvolti nella valutazione, ai tempi e alle fasi della stessa, trova applicazione il Regolamento comunale relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 11/05/2011 e sue successive modifiche.
5. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo è corrisposta in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
6. Le risorse destinate alla performance individuale e organizzativa e al miglioramento dei servizi sono, per il corrente anno, pari a € 12.306,00.






Art. 26 – Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività/Anno 2012 - Riepilogo

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, dedotte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, e delle
2. riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e di quant'altro prescritto risulta, pertanto, **per l'anno 2012** così ripartito:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Compenso per attività disagiate	735,00
Indennità di turno	5.000,00
Indennità di rischio	930,00
Indennità di maneggio valori	300,00
Indennità per orario ordinario festivo, notturno e festivo-notturno	1.300,00
Compenso per specifiche responsabilità	5.917,00
Compenso per particolari responsabilità	600,00
progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria	—
Fondo per lavoro straordinario e piano neve	1.500,00
Risorse destinate a compensare la performance individuale e organizzativa	12.306,00
TOTALE	28.588,00
Risorse incentivanti l'attività di architettura ed ingegneria	8.000,00
Risorse relative al recupero IC	1.500,00
Risorse da fondo di coesione per servizio navetta	2.500,00
Risorse da fondo di coesione per servizio miglioramento trasporto scolastico	2.500,00
TOTALE	14.500,00
COMPLESSIVO	43.088,00

Art. 27 – Norme finali

1. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo e conserva integralmente la sua efficacia fino all'approvazione del successivo, come previsto dall'art. 5 comma 4 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004.
2. Ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

LETTO E FIRMATO

The image shows three handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp, which is mostly illegible but appears to contain some text around the perimeter. The signatures are written in a cursive style.